



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 660 del 22-05-2026

N.Settoriale 94 del 22-05-2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE ACCONTO TARI ANNO DI IMPOSTA 2026 CONGUAGLIO 2025

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026-2028 - Sezione Strategica (SES) e Sezione Operativa (SEO) (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000).

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2026-2028 secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al DPCM 28 dicembre 2011.

Visto il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2026-2028 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 46 del 30.03.2026

Premesso che:

“...con i commi da 639 a 728 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: l'Imposta Unica Comunale (IMU), la Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI)”;

con il comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) la IUC è stata abolita, fatta eccezione per la componente TARI, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668 nonché nei commi da 681 a 691 della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i;

le Deliberazioni n.ri. 443 e 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) prevedono dall'anno 2020 l'introduzione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

la deliberazione ARERA n. 386 del 03/08/2023, che ha istituito a decorrere dal 01 gennaio i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo due componenti perequative, denominate UR1, componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari ad € 0,10 per utenza per anno e UR2 componente per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50 per utenza per anno;

sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24, la Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, ha previsto un'ulteriore componente perequativa unitaria la UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

Considerato che

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°10 del 21.05.2026 sono state individuate le date di scadenza del tributo TARI relative all'anno di imposta 2026 nel 15/07/2026 – 30/09/2026 (acconto) ed il saldo il 02/12/2026 (in deroga a quanto disposto dall'art. 27 co. 1 del Regolamento recante la disciplina suscettibile di applicazione in materia);

Tenuto conto che

ai sensi dell'art. 27 del vigente regolamento recante disciplina in materia la riscossione del tributo avviene mediante emissione di avvisi di pagamento inviati ai contribuenti;

insieme alla TARI sono riscossi il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) di competenza della Provincia (Città metropolitana di Roma capitale), ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dell'art. 19 del D.lgs 30/12/1992 n. 504 e le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 introdotte dalle delibere ARERA 386/2023 e 133/2025;

ai sensi del comma 654, dell'art. 1 della L. 147/2023 ss.mm. *“...deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

ai sensi dell'art. 13 co 15-ter del D.L. 201 del 06/12/2011 *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

la determinazione delle tariffe TARI per l'anno di imposta 2026 presuppone l'adozione del PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, redatto secondo il nuovo metodo tariffario denominato MTR-3 (giusta deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF);

nel PEF sono computati i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

il termine di approvazione della delibera di approvazione del Pef, tariffe e regolamento della Tari è stato posticipato *ex lege* dal 30 aprile al 31 luglio (Legge n. 199/2025);

Preso atto che il PEF 2026-2029 è in corso di definizione;

Avuto riguardo dell'andamento dell'entrate, del numero e delle date di scadenza delle rate di pagamento del ruolo ordinario, si ritiene opportuno procedere alla determinazione dell'ammontare dell'acconto Tari anno di imposta 2026 nella misura del 67% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente (D.C.C. n°8 del 01/04/2025), tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo;

Dato atto che l'ammontare del saldo sarà determinato sulla base degli atti approvati per l'anno di competenza (2026), tenendo conto dei pagamenti già effettuati;

Che con successivo atto si procederà ad approvare la lista di carico e rendere esecutivo il ruolo Tari per l'acconto anno 2026 conguaglio 2025;

Visti:

- la Delibera di Giunta Municipale n° 159 del 05/11/2020 con la quale il dott. Enrico Pacetti veniva nominato Funzionario Responsabile del Tributo;
- il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 1 del 16/03/2026 con il quale è stato conferito al Dott. Enrico Pacetti l'incarico di Dirigente del Settore I Finanziario Economico e Risorse Umane;
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il regolamento di applicazione della IUC, in tutte le sue componenti, ivi compresa la TARI ed introdotto il sistema della misurazione puntuale della frazione indifferenziata;
- il Regolamento TARI approvato con DCC 59 del 20/12/2022 e ss.mm.;
- l'art. 179 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli adempimenti di cui al Dlgs n. 33/2013 successivamente aggiornato con D.Lgs n. 97/2016;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16.4.2013, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 26/03/2024;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) Determinare l'ammontare dell'acconto Tari anno di imposta 2026 conguaglio 2025 nella misura del 67% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente (giusta D.C.C. n°8 del 01/04/2025), tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo;
- 2) Dare atto che con successivo atto si procederà ad approvare la lista di carico Acconto TARI anno di imposta 2026 conguaglio 2025 ed alle scritture contabili consequenziali nel rispetto dei principi contabili di cui all'art. 3 dell'allegato A/2 al D.lgs. 118/2011 e art. 179 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
- 3) Dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012.

Albano Laziale, 22-05-2026

IL DIRIGENTE

DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE
TRIBUTI**

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 660 del 22-05-2026

N.Settoriale 94 del 22-05-2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE ACCONTO TARI ANNO DI IMPOSTA 2026 CONGUAGLIO 2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile.

ANNOTAZIONI:

Albano Laziale, 22-05-2026

**IL DIRIGENTE
SETTORE I - ECONOMICO FINANZIARIO -
RISORSE UMANE
DOTT. ENRICO PACETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005